

Disposizioni di ultima volontà - Configurabilità - Estremi -  
Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 150 del  
08/01/2014

Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà,  
riconducibile ai negozi "mortis causa", non è necessario che il  
dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento  
di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente  
che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore,  
compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre  
attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo  
successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del  
principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di  
merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto  
autografo del "de cuius" recante la clausola "nessuno faccia  
osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano").

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014